



**COMUNE DI
MARUDO
PROVINCIA DI LODI**

Via Marconi n. 9
26866 Marudo (LO)

tel: 0371.218089
Fax: 0371.90291
C.F. 84506140155
P. Iva 07584210152

ORDINANZA N. 2/2026

OGGETTO: MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO E NON CORRETTA DETENZIONE DEI CANI

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di una maggiore tutela dell'igiene pubblica e della sicurezza delle strade, piazze e zone verdi cittadine;

CONSIDERATA anche la frequente presenza su marciapiedi, strade, piazze ed aree pubbliche di deiezioni canine, con pregiudizio dell'igiene pubblica e notevole disagio per la popolazione;

RITENUTO opportuno provvedere che i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

RICHIAMATE:

- la L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. Lombardia n. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017;
- il Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. Lombardia 33/2009;
- Gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P. (abbandono di animali);

VISTI:

- L'ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 concernente la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (prorogata con Ordinanza 25 giugno 2018);
- L'artt. 7 bis, 50 e 54 del D. lgs 267/2000 – T.U.E.L.

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e



**COMUNE DI
MARUDO
PROVINCIA DI LODI**

Via Marconi n. 9
26866 Marudo (LO)

tel: 0371.218089
Fax: 0371.90291
C.F. 84506140155
P. Iva 07584210152

- alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, i giardini e parchi pubblici, nonché l'area adibita allo sgambamento dei cani e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Ove trovato sprovvisto di tale attrezzatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalla presente Ordinanza;
 - quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori specifici per le deiezioni canine, ove non vi sia tale presenza gli stessi dovranno essere collocati nei contenitori portarifiuti;

ESENZIONI:

sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

SANZIONI:

- la violazione alle norme riguardanti i punti n. 1 e 3 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00; il pagamento in misura ridotta è determinato in € 50,00.
- la violazione alle norme riguardanti il punto n. 2 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00; il pagamento in misura ridotta è determinato in € 50,00.
- nel caso si commetta la violazione di cui al punto 1 e di cui al punto 2 si applicheranno entrambe le sanzioni previste per il singolo caso.

Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;

Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza gli appartenenti all'Ufficio Polizia Locale e, per le proprie attribuzioni, il personale veterinario dell'A.T.S. e dei tecnici di polizia veterinaria, le Guardie ecologiche Volontarie, la Polizia Locale Provinciale, e le FF. OO, ovvero il personale nominato dal Sindaco.

L'Ufficio di Polizia Locale, il personale veterinario dell'A.T.S. e dei tecnici di polizia veterinaria, le Guardie ecologiche Volontarie, la Polizia Locale Provinciale, gli Agenti delle FF.OO. ed il personale nominato dal Sindaco sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE



**COMUNE DI
MARUDO
PROVINCIA DI LODI**

Via Marconi n. 9
26866 Marudo (LO)

tel: 0371.218089
Fax: 0371.90291
C.F. 84506140155
P. Iva 07584210152

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;

Marudo, 3 marzo 2026



IL SINDACO

Ing. Selene Pravettoni